

A002576



FONDAZIONE INSIEME onlus.

Da il sole 24 ore del 12/1/2013, <<**LA COSTITUZIONE NON TUTELA UN ARCHETIPO**>> di Giovanna De Minico, docente di diritto costituzionale Univ. Federico II di Napoli.
Per la lettura completa del pezzo si rinvia al quotidiano citato.

PRIMO VIA LIBERA DELLA CASSAZIONE: DA PROVARE CHE IL CONTESTO È DANNOSO.

----- ooo -----

Il caso

Un padre di religione musulmana fa ricorso contro la scelta della Corte d'Appello di affidare in via esclusiva alla madre, italiana, la figlia naturale avuta dalla coppia. Secondo il ricorrente i giudici non avevano tenuto conto delle conseguenze che potevano derivare al minore dall'inserimento in un contesto familiare composto da due donne visto che la sua ex aveva intrapreso una convivenza omosessuale.

La decisione

La Corte di nega il fondamento di una richiesta basata solo su un'unica ragione. «Alla base della doglianza del ricorrente non sono poste certezze scientifiche o dati di esperienza, bensì il mero pregiudizio che sia danno per l'equilibrato sviluppo del bambino il fatto di vivere in una famiglia incentrata su una coppia omosessuale. In tal modo si dà per scontato ciò che invece è da dimostrare ...»

----- ooo -----

La Corte di cassazione ha adottato una pronuncia in materia di affidamento di minori di cui probabilmente si discuterà a lungo.

La Corte ha respinto il ricorso presentato avverso una Sentenza della Corte d'Appello di Brescia, che confermava la decisione del tribunale per i minorenni di affidamento esclusivo del minore alla madre.

Era posto in discussione l'affidamento alla madre per il conseguente ingresso del minore in una famiglia omosessuale composta dalla madre e dalla sua convivente.

Si assumeva con i motivi di ricorso che una siffatta famiglia non fosse idonea a garantire l'equilibrato sviluppo del bambino, in relazione ai precetti costituzionali relativi alla famiglia come società fondata sul matrimonio e alla tutela del minore.

La Cassazione ha con chiarezza affermato che il generico richiamo al precetto costituzionale non è di per sé sufficiente.

Il motivo del ricorso viene respinto, per la Corte, non sono <<poste certezze scientifiche o dati di esperienza, bensì il mero pre-giudizio che sia dannoso per l'equilibrato sviluppo del bambino il fatto di vivere in una famiglia incentrata su una coppia omosessuale.

In tal modo si dà per scontato ciò che invece è da dimostrare, ossia la dannosità di quel contesto familiare per il bambino>>.

Da questa affermazione possiamo trarre alcuni corollari.

Il primo. L'archetipo di famiglia eterosessuale fondata sul matrimonio -ancorché richiamato in Costituzione- non è giuridicamente assorbente ed esclusivo, tanto da spingere qualsiasi altro modello di rapporto di coppia nel giuridicamente irrilevante o addirittura nell'illecito.

Il secondo. L'archetipo non è di per sé satisfattivo di qualsivoglia interesse rilevante, ben potendosi dare il caso che un altro e diverso modello dia migliore risposta agli interessi medesimi.

Il terzo. L'interesse del minore che rimane centrale nell'affidamento, non è necessariamente realizzato al meglio nell'archetipo anzidetto. È possibile una scelta diversa, e l'affidamento a una coppia omosessuale non può essere in principio ritenuto inidoneo ad assicurare l'equilibrato sviluppo del minore. Tale valutazione andrebbe suffragata da precisi elementi.

Il quarto, e conclusivamente. Quanto meno sotto il profilo dell'affidamento e dell'interesse del minore, la natura omosessuale o eterosessuale della coppia rimane in sostanza indifferente, senza alcuna preferenza preordinata per l'una o per l'altra, dovendo la scelta essere orientata secondo le situazioni di fatto esistenti.

In sintesi, un'apertura pragmatica e di respiro.